



ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA CAPITOLINA

(SEDUTA DEL 19 LUGLIO 2011)

L'anno duemilaundici, il giorno di martedì diciannove del mese di luglio, alle ore 16,00, nella Sala degli Arazzi, in Campidoglio, si è adunata la Giunta Capitolina di Roma, così composta:

1 ALEMANNI GIOVANNI.....	<i>Sindaco</i>	8 DE PALO GIANLUIGI.....	<i>Assessore</i>
2 BELVISO SVEVA.....	<i>Vice Sindaco</i>	9 GASPERINI DINO.....	“
3 ANTONIOZZI ALFREDO.....	<i>Assessore</i>	10 GHERA FABRIZIO.....	“
4 AURIGEMMA ANTONIO.....	“	11 LAMANDA CARMINE.....	“
5 BORDONI DAVIDE.....	“	12 SENSI ROSELLA.....	“
6 CAVALLARI ENRICO.....	“	13 VISCONTI MARCO.....	“
7 CORSINI MARCO.....	“		

Sono presenti l'On.le Sindaco, il Vice Sindaco e gli Assessori Antoniozzi, Aurigemma, Bordoni, Cavallari, Corsini, De Palo, Gasperini, Ghera, Lamanda e Sensi.

Partecipa il sottoscritto Segretario Generale Dott. Liborio Iudicello.

(O M I S S I S)

Deliberazione n. 242

Provvedimenti per la prevenzione e il contenimento dell'inquinamento atmosferico: interventi permanenti, interventi programmati e Piano di Intervento Operativo per l'adozione di interventi emergenziali.

Premesso che con Decreto Legislativo n. 155 del 13 agosto 2010, di attuazione della Direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa, è stato istituito un quadro normativo unitario in materia di valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente;

Che il D.Lgs n. 155/2010, all'art. 1 comma 5, stabilisce che le funzioni amministrative relative alla valutazione ed alla gestione della qualità dell'aria ambiente competono anche agli Enti Locali, nei modi e nei limiti previsti dal Decreto stesso;

Che, con la deliberazione di Giunta Regionale n. 767 del 1° agosto 2003, è stata approvata, in ottemperanza al D.Lgs. n. 351/1999 (abrogato dal D.Lgs. n. 155/2010), la classificazione del territorio regionale in relazione alla qualità dell'aria ambiente e sono stati individuati i Comuni ad alta criticità per i quali devono essere predisposti i Piani di Azione, e tra questi, in particolare, il Comune di Roma e di Frosinone;

Considerata la configurazione della rete di monitoraggio della qualità dell'aria nel Comune di Roma, così come approvata con deliberazione di Giunta della Regione Lazio n. 938/2005 che definisce la tipologia delle singole stazioni (da traffico, di background, di fondo urbano e rurali/suburbane);

Preso atto della nota di Arpa Lazio prot. n. 12356 del 19 febbraio 2010, con la quale è stata comunicata l'attivazione di una nuova stazione di rilevamento della qualità dell'aria denominata "Malagrotta";

Che, con successiva nota prot. n. 81569 del 29 marzo 2010, la stessa Arpa Lazio ha comunicato di considerare la suddetta stazione come stazione di "background suburbano/residenziale/industriale" in quanto ricadente in una zona con specifiche peculiarità, essendo interessata da importanti insediamenti industriali nonché dall'espansione residenziale;

Che, con la stessa nota, Arpa Lazio indica la stazione di Malagrotta quale fonte di informazione specifica della qualità dell'aria della zona, stazione della quale si dovrà tener conto per l'adozione di provvedimenti ad hoc nell'ambito di un Piano Operativo del Comune;

Che, con deliberazione del Consiglio Regionale n. 66 del 10 dicembre 2009, è stato approvato il Piano per il risanamento della qualità dell'aria della Regione Lazio, in attuazione degli artt. 8 e 9 del D.Lgs. n. 351/1999, pubblicato sul S.O. n. 60 al BUR n. 11 del 20 marzo 2010;

Che le Norme di Attuazione del suddetto Piano stabiliscono che i Comuni delle zone A e B predispongano un Piano di Intervento Operativo che preveda le modalità di progressiva attuazione dei provvedimenti da adottare in relazione al persistere o all'aggravarsi delle condizioni di inquinamento atmosferico;

Che le suddette norme indicano l'Arpa Lazio quale organo tecnico preposto all'attivazione e gestione di un sistema modellistico previsionale in grado di stimare il livello di inquinamento presunto da cui è possibile dedurre la gravità del rischio sulla base del quale il Comune di Roma sarà tempestivamente allertato per adottare gli interventi necessari;

Che, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 84 del 28 giugno 1999, è stato approvato il Piano Generale del Traffico Urbano (PGTU), adottato ai sensi dell'art. 36 del Decreto Legislativo n. 285/1992 e s.m.i. (Nuovo Codice della Strada);

Che il PGTU ha, tra gli obiettivi fondamentali da perseguire, quello di ridurre l'inquinamento atmosferico ed acustico e che, tra gli interventi per l'emergenza ambientale previsti nel Piano, sono state indicate le misure permanenti per il contenimento dell'inquinamento atmosferico;

Considerato, altresì, che il PGTU ha individuato quattro fasce concentriche del territorio comunale a diversa vulnerabilità quanto al rischio di inquinamento atmosferico, con maggiore pericolosità per le aree più centrali, le quali, pertanto, sono state preservate da fenomeni più intensi attraverso l'adozione di provvedimenti permanenti per il contenimento dell'inquinamento atmosferico;

Che le quattro fasce individuate dal PGTU oggetto di interventi specifici, rappresentano zone del territorio concentriche, così identificate procedendo dai confini territoriali verso il centro: "Intero territorio comunale", "Fascia Verde", "ZTL - Anello Ferroviario", "ZTL - Centro Storico", ognuna delle quali è da intendersi includente le zone poste al suo interno;

Che inoltre l'attuale Amministrazione ha approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 del 16 marzo 2010 il Piano Strategico della Mobilità Sostenibile (PSMS), che costituisce il quadro di riferimento per tutti gli interventi strutturali nel settore della mobilità ed in particolare include azioni di lungo periodo, coerenti con i tempi di attuazione del Piano Regolatore Generale (PRG) della città, ma anche di breve e medio periodo proprio per dare un'attuazione progressiva, ma con avvio immediato alle misure che realizzano la duplice finalità di un miglioramento/potenziamento della mobilità e contestualmente una riduzione dell'inquinamento atmosferico in ambito urbano;

Che nel PSMS è previsto il miglioramento del sistema di mobilità attraverso la riorganizzazione della rete di trasporto pubblico di superficie, l'individuazione di tracciati idonei per il potenziamento della rete tranviaria e per l'implementazione di sistemi di trasporto innovativi di media capacità, la realizzazione degli interventi di ottimizzazione e potenziamento dell'attuale rete metropolitana necessari a garantire la massima efficacia alle due nuove tratte B1 e C in corso di realizzazione, il potenziamento dei servizi ferroviari metropolitani anche attraverso la rinegoziazione dei livelli di offerta erogati, il potenziamento del sistema dei parcheggi di scambio, l'attuazione di nuove politiche, anche innovative, per la regolazione della mobilità privata, la diffusione delle tecnologie per l'informazione e l'accessibilità ai servizi, sia del trasporto pubblico che privato, la valorizzazione dei modi non motorizzati anche per l'accessibilità sistematica al trasporto pubblico, la promozione dell'intermodalità e dei modi di trasporto innovativo di tipo collettivo (servizi integrativi del TPL e flessibili, car sharing, carpooling, ecc.), la promozione dell'uso di mezzi a basso impatto ambientale;

Che con Memoria di Giunta Capitolina del 24 novembre 2010 sono stati formulati gli indirizzi per la revisione del Piano merci, in corso di approvazione, che, insieme alla Pedonalizzazione del Centro Storico, concorrerà al risanamento della qualità dell'aria;

Che, con successivi provvedimenti, i competenti Organi Istituzionali ed Uffici di Roma Capitale delinerano ulteriormente le azioni delle singole misure del PSMS, anche in attuazione alle indicazioni contenute nel Piano Regionale sulla Qualità dell'Aria (PRQA) nel territorio della Regione Lazio, pubblicato sul BURL n. 11, S.O. n. 60 del 20 marzo 2010 ed in particolare alle specifiche prescrizioni per il territorio di Roma Capitale riportate nelle Norme Tecniche di Attuazione la PRQA ivi incluse;

Che inoltre con le deliberazioni di Giunta Comunale n. 1514/1999 e s.m.i., n. 790/2001, n. 797/2002, n. 185/2007 e s.m.i., n. 615/2006 sono stati adottati, all'interno della "ZTL – Anello Ferroviario", una serie di provvedimenti permanenti di interdizione alla circolazione dei veicoli a motore endotermico più inquinanti (autoveicoli a benzina "Pre-Euro 1", autoveicoli diesel "Pre-Euro 1" ed "Euro 1", ciclomotori e motoveicoli diesel, a tre e quattro ruote, "Pre-Euro 1" ed "Euro 1", ciclomotori e motoveicoli a due, tre e quattro ruote, dotati di motore a due e quattro tempi "Pre-Euro 1");

Che il complesso di tali provvedimenti strutturali di rinnovamento della mobilità e di limitazione della circolazione veicolare privata hanno contribuito, in considerazione anche del rinnovo del parco veicolare indotto dai provvedimenti stessi, ad una riduzione delle emissioni degli inquinanti;

Che, conseguentemente, come evidenziato dai dati rilevati dalle stazioni di monitoraggio della qualità dell'aria, si è assistito negli ultimi anni ad una significativa riduzione delle concentrazioni in aria soprattutto di inquinanti come il biossido di zolfo, monossido di carbonio, benzene, e PM_{10} (relativamente alla sola media annuale) per i quali non si registrano più superamenti dei valori limite;

Che, tuttavia, si registrano ancora per il materiale particolato (PM_{10}) un numero di superamenti (riferito all'anno civile) del valore limite giornaliero superiore a quello tollerato dalle norme vigneti e, per il biossido di azoto, superamenti di entrambi i limiti previsti dalle stesse normative;

Che le situazioni più critiche si verificano soprattutto nel periodo invernale quando possono verificarsi, con maggiore frequenza, condizioni meteorologiche particolarmente sfavorevoli alla dispersione degli inquinanti a fronte di un quadro emissivo più gravoso determinato dai maggiori flussi di traffico e dal funzionamento degli impianti di riscaldamento quali fonti principali di inquinamento atmosferico nel territorio di Roma;

Che si ritiene, quindi, opportuno prevedere ulteriori provvedimenti permanenti, programmati ed emergenziali più restrittivi per il contenimento dell'inquinamento atmosferico, da adottarsi soprattutto nel periodo invernale, al fine di conseguire un più

significativo abbattimento delle concentrazioni degli inquinanti nell'aria ambiente, a fronte di un più contenuto disagio per la cittadinanza in quando circoscritto solo ad un periodo dell'intero anno minimizzando quindi il rapporto costi/benefici;

Che i provvedimenti da prevedere si inseriscono in un quadro più ampio di interventi che l'Amministrazione Capitolina sta attuando per la riduzione delle emissioni come quelle gas climalteranti per il monitoraggio dei quali è stato già costituito un Osservatorio ambientale nell'ottica generale di perseguire sempre più l'obiettivo di uno sviluppo sostenibile;

Che, pertanto, è necessario predisporre un nuovo Piano di Intervento Operativo per gli interventi emergenziali che sostituirà integralmente quello attualmente vigente, approvato con D.G.C. n. 563/2007;

Che, altresì, gli impianti termici, destinati alla climatizzazione invernale degli ambienti, devono essere condotti in modo che, durante il loro funzionamento, non vengano superati i valori massimi di temperatura fissati dal D.P.R. n. 412 del 26 agosto 1993 e s.m.i.;

Che si ritiene di poter non coinvolgere nelle limitazioni del traffico i veicoli meno inquinanti (es. veicoli ibridi, veicoli alimentati a metano e a GPL, e quelli alimentati a gasolio e a benzina di tecnologia più avanzata);

Che gli interventi previsti, oggetto di deliberazione, risultano connessi alla gestione del traffico veicolare e che, pertanto, risulta utile una adozione dei provvedimenti condivisa tra il Dipartimento Ambiente e il Dipartimento Mobilità nel perseguimento di obiettivi convergenti;

Che, risulta necessario prevedere l'adozione di provvedimenti mirati a contenere l'inquinamento nel breve-medio termine in modo da limitarne gli effetti sia acuti che cronici che si evidenziano per alcuni agenti inquinanti come il PM₁₀ e l'NO₂;

Che occorre tutelare la salute della popolazione avendo un riguardo particolare per i soggetti maggiormente a rischio (bambini, donne in gravidanza, persone anziane, cardiopatici, fumatori e, più in generale, soggetti con patologie respiratorie nonché coloro che sono soggetti a prolungate esposizioni);

Che, quindi, è necessaria l'adozione di adeguati provvedimenti sia per la tutela dell'ambiente sia, in modo particolare, per la tutela della salute della cittadinanza assunta con finalità anche preventive dal Sindaco, in quanto Autorità Sanitaria Locale;

Tenuto conto, altresì, del più generale dovere di informazione verso la cittadinanza in ordine ai fenomeni di inquinamento, statuito dalla normativa in materia ambientale a partire dalla Legge n. 349/1986, istitutiva del Ministero dell'Ambiente, dal Decreto Legislativo n. 195/2005 e, da ultimo, dal Decreto Legislativo n. 155/2010;

Preso atto che in data 8 luglio 2011 il Direttore del Dipartimento "Tutela Ambientale e del Verde – Protezione civile" ha attestato – ai sensi e per gli effetti dell'art. 29, c. 1, lett. h) e i) – del Regolamento degli Uffici e Servizi, come da dichiarazione in atti – la coerenza della proposta di deliberazione in oggetto con i documenti di programmazione dell'Amministrazione, approvandola in ordine alle scelte di natura economico-finanziaria o di impatto sulla funzione dipartimentale che essa comporta.

Il Direttore

F.to: T. Profeta"

Preso atto che in data 8 luglio 2011 il Direttore del Dipartimento “Tutela Ambientale e del Verde – Protezione civile” ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: “Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del T.U.E.E.L.L., approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Il Dirigente

F.to: C. Baroglio”;

Che sulla proposta in esame è stata svolta, da parte del Segretario Generale, la funzione di assistenza giuridico-amministrativa, ai sensi dell’art. 97, comma 2 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. del 18 agosto 2000, n. 267;

Visto l’art. 32 della L. 23 dicembre 1978 n. 833;

Visto l’art. 14 della L. 8 luglio 1986 n. 349;

Visti gli artt. 7, 157 comma 2 e 158 del Decreto Legislativo del 30 aprile 1992 n. 285 e s.m.i.;

Visto il Decreto Legislativo del 19 agosto 2005 n. 195;

Visto il Decreto Legislativo del 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i.;

Visto il Decreto Legislativo del 13 agosto 2010 n. 155;

Vista la D.G.R. n. 938/2005;

Vista la D.C.R. n. 66/2009;

Viste le D.G.C. nn. 790/2001 e 797/2002;

Vista la D.G.C. n. 615/2006;

Vista la D.G.C. n. 185/2007;

Vista la D.G.C. n. 563/2007;

Visto il T.U.E.E.L.L. approvato con Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i..

LA GIUNTA CAPITOLINA

per i motivi espressi in narrativa, delibera:

di approvare i seguenti provvedimenti di prevenzione e contenimento dell’inquinamento atmosferico, ferme restando le misure permanenti già in vigore relativamente a ciascuna fascia di salvaguardia ambientale definita dagli strumenti in essere:

1. provvedimenti emergenziali, cui sarà data applicazione dalla data di adozione del presente atto, articolati secondo le modalità e i termini definiti dal Piano di Intervento Operativo (P.I.O.) riportato all’allegato I, che sostituisce integralmente il precedente P.I.O. di cui alla deliberazione di Giunta Comunale n. 563/2007
2. provvedimenti programmati da adottarsi con successivo atto:
 - 2.1 divieto totale della circolazione ai veicoli dotati di motore endotermico, nella zona “fascia verde” del PGTU (definita all’allegato II), nel periodo invernale novembre-marzo, nelle fasce orarie 7.30-12.30 e 16.30-20.30, per almeno quattro domeniche il cui calendario e le eventuali categorie derogate/esentate saranno definiti con successivo provvedimento;
 - 2.2 divieto di accesso e circolazione, all’interno della ZTL “anello ferroviario” (definita all’allegato III), nel periodo 1° novembre 2011-31 marzo 2012 dalle ore 00,00 alle ore 24,00 dal lunedì al venerdì (ad esclusione del sabato, della domenica e dei giorni festivi infrasettimanali), per le seguenti tipologie di veicoli:

- autoveicoli alimentati a benzina “Euro 1” (ovvero non conformi, a seconda della categoria di veicolo, alla Direttiva 94/12/CEE e successive, oppure alla Direttiva 96/69/CEE e successive, oppure alla Direttiva 91/542/CEE – Fase II e successive);
- autoveicoli alimentati a gasolio “Euro 2” (ovvero non conformi, a seconda della categoria di veicolo, alla Direttiva 98/69/CEE e successive, oppure alla Direttiva 1999/96/CEE – Riga A e successive);
- ciclomotori e motoveicoli a due, tre e quattro ruote, dotati di motore a 2 e 4 tempi “Euro 1” (ovvero non conformi, a seconda della categoria di veicolo, alla Direttiva 97/24/CE – fase II e successive, oppure alla Direttiva 2002/51/CE – fase A e successive).

Le eventuali categorie derogate/esentate saranno definite nel relativo atto;

3. provvedimenti permanenti da adottarsi a partire dal 1° novembre 2012, recanti divieto permanente di accesso e circolazione ai veicoli a motore endotermico, all’interno della ZTL “anello ferroviario”, per le seguenti tipologie veicolari:
- autoveicoli alimentati a benzina “Euro V” (ovvero non conformi, a seconda della categoria di veicolo, alla Direttiva 94/12/CEE e successive, oppure alla Direttiva 96/69/CEE e successive, oppure alla Direttiva 91/542/CEE – Fase II e successive);
 - autoveicoli alimentati a gasolio “Euro 2”, (ovvero non conformi, a seconda della categoria di veicolo, alla Direttiva 98/69/CEE e successive, oppure alla Direttiva 1999/96/CEE – Riga A e successive);
 - ciclomotori e motoveicoli a due, tre e quattro ruote, dotati di motore a 2 e 4 tempi “Euro 1”, (ovvero non conformi, a seconda della categoria di veicolo, alla Direttiva 97/24/CE – fase II e successive, oppure alla Direttiva 2002/51/CE – fase A e successive).

Le eventuali categorie derogate/esentate saranno definite nel relativo atto.

Il Dipartimento “Mobilità e Trasporti” provvederà affinché le Società esercenti il TPL rafforzino il servizio di trasporto pubblico locale in occasione della vigenza dei provvedimenti Emergenziali e Programmati su indicati.

Il Dipartimento “Comunicazione Istituzionale” provvederà alla realizzazione di una campagna di comunicazione tesa alla diffusione alla cittadinanza dei contenuti e delle motivazioni del presente atto.

Il Comando del Corpo di Polizia Municipale provvederà ad una puntuale verifica dell’osservanza, da parte della cittadinanza, dei provvedimenti Emergenziali, Programmati e Permanenti di cui alla presente deliberazione, nonché alla analitica catalogazione delle sanzioni irrogate per tipologia di provvedimento inosservato.

Il presente provvedimento non ha rilevanza contabile.

Gli allegati da I a V sono parte integrante e costitutiva del presente atto.

ALLEGATO I

Il presente Allegato è parte integrante e costitutiva del Provvedimento di che trattasi.

PIANO DI INTERVENTO OPERATIVO (P.I.O.)

Tale Piano individua i criteri operativi in base ai quali vengono disposti i necessari interventi da adottarsi di volta in volta con apposito atto, a seconda delle situazioni di criticità da inquinamento che si dovessero verificare nei vari periodi dell'anno.

I provvedimenti per il contenimento dell'inquinamento atmosferico sotto indicati sono adottati sulla base dei dati e delle previsioni modellistiche fornite da ARPA Lazio. Qualora si verificassero problemi tecnici a carico degli strumenti e/o sistemi modellistici afferenti ad ARPA Lazio, si farà riferimento alla fonte ufficiale indicata dalla Regione Lazio e dalla stessa ARPA Lazio.

AZIONI DI PREVENZIONE

Valutazione dello stato della Qualità dell'aria e della sua evoluzione per le successive 24/48/72 ore sulla base del ciclo di monitoraggio riferito al giorno precedente e delle previsioni modellistiche fornite da ARPALazio.

Qualora tale valutazione indichi un tendenza ad un aumento delle concentrazioni degli inquinanti e il rischio di superamento dei valori limite, verrà condotta una campagna informativa formalizzata mediante Determinazione dirigenziale, volta a sensibilizzare e invitare la cittadinanza a mantenere ogni comportamento utile a contribuire alla diminuzione delle emissioni di inquinanti e prevenire l'aumento delle concentrazioni in aria.

A tal fine verrà anche adottata una Determinazione dirigenziale volta a Decongestionare la circolazione veicolare su itinerari ad alto traffico (definiti all'ALLEGATO IV).

AZIONI DI CONTENIMENTO**Al PRIMO GIORNO di superamento:**

- 1) Verifica dei livelli di concentrazione misurati durante il ciclo di monitoraggio h 1.00 – 24.00 del giorno precedente e constatazione del superamento dei limiti vigenti per gli inquinanti in almeno una delle stazioni di monitoraggio;
- 2) Adozione di apposita determinazione dirigenziale di INFORMAZIONE alla cittadinanza da parte del competente Ufficio del Dipartimento "Tutela Ambientale e del Verde – Protezione Civile", contenente le seguenti indicazioni:
 - tipo di inquinante e livelli di concentrazione misurati durante il ciclo di monitoraggio h 1.00 –24.00 del giorno precedente;
 - possibile evoluzione della situazione durante la giornata in corso e in quella successiva;
 - indicazioni igienico-sanitarie e comportamentali;
 - individuazione popolazione a rischio.

Mezzi di divulgazione:

- trasmissione agli organi dell'Amministrazione comunale preposti alla comunicazione al pubblico;
- comunicati-stampa;
- Televideo RAI 3 e pagine web istituzionali.

2a) Se il superamento viene rilevato in almeno una **stazione di traffico** e le previsioni modellistiche di ARPA Lazio indicano una situazione di criticità per i giorni successivi:

- adozione di apposita determinazione dirigenziale di DECONGESTIONE della circolazione veicolare su itinerari ad alto traffico (definiti all'**ALLEGATO IV**).

2b) se il superamento, riguardante gli inquinanti PM₁₀ e/o NO₂, viene rilevato in almeno una **stazione di background** e le previsioni modellistiche di ARPA Lazio indicano una situazione di criticità per i giorni successivi:

- adozione di apposita determinazione dirigenziale di DECONGESTIONE della circolazione veicolare su itinerari ad alto traffico;
- adozione di apposita ORDINANZA SINDACALE per:

2b.1. DIVIETO DELLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE nella zona "FASCIA VERDE" del P.G.T.U. (definita nell'**Allegato II**), dalle ore 7.30 alle ore 20.30, per le seguenti tipologie veicolari più inquinanti:

- autoveicoli alimentati a **benzina "PRE-EURO 1"** ed "**EURO 1**" (ovvero non conformi, a seconda della categoria di veicolo, alla Direttiva 94/12/CEE e successive, oppure alla Direttiva 96/69/CEE e successive, oppure alla Direttiva 91/542/CEE – Fase II e successive);
- autoveicoli alimentati a **gasolio "PRE-EURO 1"**, "**EURO 1**" ed "**EURO 2**" (ovvero non conformi, a seconda della categoria di veicolo, alla Direttiva 98/69/CEE e successive, oppure alla Direttiva 1999/96/CEE – Riga A e successive);
- ciclomotori e motoveicoli "**PRE-EURO 1**" ed "**EURO 1**", a due, tre e quattro ruote, dotati di motore a 2 e 4 tempi (ovvero non conformi, a seconda della categoria di veicolo, alla Direttiva 97/24/CE - fase II e successive, oppure alla Direttiva 2002/51/CE – fase A e successive).

Dal suddetto divieto sono derogate/esentate le categorie di cui al **punto A)** dell'**ALLEGATO V**.

2b.2. LIMITAZIONE EROGAZIONE ENERGIA TERMICA

Riduzione della temperatura massima dell'aria negli ambienti: gli **impianti termici** destinati alla **climatizzazione invernale** degli ambienti devono essere gestiti in modo che, durante il periodo di funzionamento giornaliero consentito (massimo 12 ore), non siano superati i seguenti **valori massimi** di temperatura dell'aria negli ambienti:

- **18°C** negli edifici classificati, in base all'art.3 del D.P.R. 412/93, nelle categorie **E.1, E.2, E.4, E.5** ed **E.6**;
- **17°C** negli edifici classificati, in base all'art.3 del D.P.R. 412/93, nella categoria **E.8**.

Tali disposizioni, quindi, non si applicano agli edifici rientranti nella categoria E.3 (ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili) ed E.7 (scuole e assimilabili).

- 2c) Nel caso, infine, che si verifichi il superamento in stazioni di monitoraggio come quella di Malagrotta, preposte ad una valutazione della qualità dell'aria connessa ad un peculiare contesto, si provvederà a verificare, di concerto con la Regione Lazio e con ArpaLazio, se il superamento è attribuibile a fattori esclusivamente correlati alle attività dell'area e a valutare l'eventuale adozione di provvedimenti specifici che si dovessero rendere necessari.

Al SECONDO GIORNO di superamento consecutivo:

Al 2° giorno (e ai successivi) di superamento di almeno una stazione di traffico, se le previsioni fornite da ARPA Lazio indicano una permanenza della criticità per i giorni successivi, si seguiranno le modalità adottate nel primo giorno di superamento per tale tipologia di stazione.

Al 2° giorno di superamento di almeno una stazione di background, oltre all'adozione dei provvedimenti di cui al 1° giorno, se le previsioni fornite da ARPA Lazio indicano una permanenza della criticità per i giorni successivi, si potrà pre-avvisare la cittadinanza, mediante i mezzi di comunicazione, dell'eventuale adozione del provvedimento **TARGHE ALTERNE** da adottare al 4° giorno di superamento per il 6° e 7° giorno, se si confermasse per tali date una situazione di inquinamento persistente.

Al TERZO GIORNO di superamento consecutivo in almeno una stazione di background:

si seguiranno le modalità adottate al secondo giorno.

Al QUARTO GIORNO di superamento consecutivo in almeno una stazione di background:

se le previsioni di ARPA indicano per le successive 72 ore il persistere delle condizioni di criticità:

- per il giorno successivo, adozione dei provvedimenti di cui al 1° giorno;
- per il 6° e 7° giorno, adozione dei provvedimenti di cui al 1° giorno (determinazioni dirigenziali di INFORMAZIONE e di DECONGESTIONE) e adozione di ORDINANZA SINDACALE per:

- **LIMITAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE a TARGHE ALTERNE** all'interno della zona "Fascia verde" (orario: 7.30-12.30 e 16.30-20.30), fermo restando il divieto di circolazione, già in vigore nei precedenti giorni, per le categorie più inquinanti (di cui al punto 2b.1.). Dal suddetto divieto sono derogate/esentate le categorie riportate al punto B) dell'**ALLEGATO V**;

- **LIMITAZIONE EROGAZIONE ENERGIA TERMICA**

Riduzione della durata giornaliera di attivazione degli impianti termici: per il 6° e 7° giorno, oltre a quanto disposto per i giorni precedenti per la riduzione della temperatura ambiente di cui al punto 2b.2., gli impianti termici

destinati alla climatizzazione invernale potranno rimanere in funzione al massimo per 8 ore giornaliere (anziché 12 ore).

Nel caso in cui il 6° o 7° giorno ricadano in una giornata festiva, sulla base di una valutazione dell'evoluzione dell'inquinamento, al persistere delle condizioni di elevata criticità, sarà eventualmente adottata un provvedimento di Divieto totale della circolazione veicolare piuttosto che a Targhe alterne.

Per i giorni successivi al 7°, sulla base della verifica della situazione rilevata dalle stazioni di monitoraggio nonché dell'evoluzione per i giorni successivi, qualora si evidenzino una persistenza di criticità verranno adottati i provvedimenti più idonei atti a contenere l'inquinamento in modo commisurato al grado di rischio in essere.

La prima giornata di blocco a "Targhe alterne", successiva all'entrata in vigore del presente P.I.O., interesserà i veicoli aventi targa dispari, ogni eventuale giornata di blocco successivo "a targhe alterne" interesserà veicoli con targa alternata rispetto a quella dell'ultima giornata di blocco (anche non consecutiva).

Qualora le previsioni modellistiche di ARPA Lazio indicassero una situazione di qualità dell'aria tale da non richiedere l'intervento prestabilito è prevista la possibilità di revoca del divieto di circolazione Targhe alterne (o del Divieto totale nei casi in cui questo ricorra).

Nelle condizioni di persistente criticità da inquinamento atmosferico in cui si presenti la necessità di adottare provvedimenti progressivamente più restrittivi che dovessero ricadere in giornate in cui fossero già programmati o previsti grandi eventi (scioperi del Trasporto Pubblico, manifestazioni, festività particolari come il 31 dicembre, 1° maggio etc), sarà compito degli organi di governo competenti valutare l'interesse pubblico prevalente.

ALLEGATO II

Il presente Allegato è parte integrante e costitutiva del Provvedimento di che trattasi.

La zona "Fascia Verde", di cui alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 84 del 28 giugno 1999, comprende l'area all'interno del G.R.A. ad esclusione delle zone A, B, C, e D, aventi il perimetro sotto specificato, le cui vie sotto elencate si intendono ammesse alla circolazione:

√ **ZONA A**

GRANDE RACCORDO ANULARE;
 VIA AURELIA (FINO A VIA DI ACQUAFREDDA);
 VIA DI ACQUAFREDDA;
 VIA DI NAZARETH;
 VIA DI BOCCEA;
 VIA MATTIA BATTISTINI;
 VIA DEL FORTE BRASCHI;
 VIA DELLA PINETA SACCHETTI;
 VIA MONTIGLIO;
 VIA ARBIB PASCUCCI;
 VIA DELLA PINETA SACCHETTI;
 VIA TRIONFALE;
 VIA IGEA;
 VIA DELLA CAMILLUCCIA;
 VIA CASSIA (DA PIAZZA DEI GIUOCHI DELFICI A VIA PARETO);
 VIA PARETO;
 VIA G. FABBRONI;
 VIA FLAMINIA NUOVA (DA VIA FABBRONI A VIA DUE PONTI);
 VIA DEI DUE PONTI;
 FIUME TEVERE;
 GRANDE RACCORDO ANULARE;

√ **ZONA B**

GRANDE RACCORDO ANULARE;
 FIUME TEVERE;
 FIUME ANIENE;
 VIA DEI PRATI FISCALI;
 VIALE JONIO;
 VIA UGO OJETTI;
 VIA ARTURO GRAF;
 VIA KANT;
 VIA E. GALBANI;
 VIA PALOMBINI;
 VIA DI CASAL DEI PAZZI;
 VIA TIBURTINA (DA VIA CASAL DEI PAZZI ALLA METRO DI S. MARIA DEL SOCCORSO, INCLUSO PARCHEGGIO DI PONTE MAMMOLO);
 VIA DEL FRANTOIO;
 VIA I. GIORDANI;
 VIA GROTTI DI GREGNA (DA VIA I. GIORDANI AD A 24);
 A 24 (FINO A VIALE PALMIRO TOGLIATTI);
 VIALE PALMIRO TOGLIATTI;
 FERROVIA ROMA - SULMONA;
 GRANDE RACCORDO ANULARE;

√ **ZONA C**

GRANDE RACCORDO ANULARE;
 FERROVIA ROMA - SULMONA;
 VIALE PALMIRO TOGLIATTI;
 VIA TUSCOLANA (DA VIA P. TOGLIATTI A VIA CAPANNELLE);
 VIA DELLE CAPANNELLE;

VIA APPIA NUOVA (DA VIA DELLE CAPANNELLE AL G.R.A.);
GRANDE RACCORDO ANULARE;

√

ZONA D

GRANDE RACCORDO ANULARE;
VIA ARDEATINA;
VIA DI GROTTA PERFETTA;
VIA E. SPALLA;
VIA DEL TINTORETTO;
VIA LAURENTINA;
VIA C. COLOMBO (DA VIA LAURENTINA);
VIALE DELL'AGRICOLTURA;
VIADOTTO DELLA MAGLIANA;
VIA DELLA MAGLIANA;
VIA DEL TRULLO;
VIA AFFOGALASINO;
VIA DEL CASALETTO (DA VIA AFFOGALASINO A VIA DI MONTEVERDE);
VIA DI MONTEVERDE (DA VIA DEL CASALETTO A VIA V. TIZZANI);
VIA V. TIZZANI;
VIA L. ARATI (DA LARGO SACRO CUORE A VIA TIZZANI);
VIA DEL CASALETTO (DA LARGO SACRO CUORE A PIAZZETTA DEL BEL
RESPIRO);
VIA LEONE XIII;
VIA GREGORIO VII;
CIRCONVALLAZIONE AURELIA;
VIA AURELIA (FINO A VIA DELLA STAZIONE AURELIA);
FERROVIA ROMA – PISA;
GRANDE RACCORDO ANULARE.

ALLEGATO III

Il presente Allegato è parte integrante e costitutiva del Provvedimento di che trattasi.

Confini "Anello ferroviario"

La Z.T.L. "Anello Ferroviario" di cui alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 84 del 28 giugno 1999, con cui è stato adottato, ai sensi del Codice della strada, il Piano Generale del Traffico Urbano (P.G.T.U.), comprende l'area perimetrata dalle strade di confine, non soggette alla limitazione della circolazione di cui al presente provvedimento, come di seguito elencate:

Piazzale Maresciallo Giardino - Circonvallazione Clodia - Piazzale Clodio - Circonvallazione Clodia - Circonvallazione Trionfale - Piazzale degli Eroi - Via Cipro - Via M. Bragadin - Via Angelo Emo - Via Anastasio II - Piazza Pio XI - Via Satolli - Via F. Bernardini - Via Leone XIII - Via Piccolomini - Via di Villa Betania - Via Aurelia Antica - Via Leone XIII - Piazzetta del Bel Respiro - Via O. Gasparri - Circonvallazione Gianicolense - Piazza San Giovanni di Dio - Circonvallazione Gianicolense - Largo Ravizza - Circonvallazione Gianicolense - Piazzale Dunant - Circonvallazione Gianicolense - Piazza F. Biondo - Via degli Orti di Cesare - Via E. Rolli - Via Stradivari - Ponte Testaccio - Largo G.B. Marzi - Via A. Manuzio - Via B. Franklin - Via Galvani - Largo M. Gelsomini - Via Marmorata - Piazzale Porta San Paolo - Piazzale Ostiense - Viale Marco Polo - Via Roncinotto - Via Beccari - Via Cristoforo Colombo - Viale di Porta Ardeatina - Viale delle Mura Latine (tratto) - Via Talamone - Via Latina (tratto) - Piazza Galeria - Via Acaia - Piazza Armenia - Via Britannia - Piazza Tuscolo - Via Magna Grecia (tratto) - Via Gabi - Via Cerveteri - Piazza Re di Roma - Via Aosta - Via Monza - Via Nola - Viale Castrense (tratto di Via Casilina compreso tra il sovrappasso e Ponte Casilino si intende incluso nella ZTL) - Sopraelevata - Largo S. Passamonti - Circonvallazione Tiburtina - Piazzale della Stazione Tiburtina - Circonvallazione Nomentana - Via Tembien - Viale Etiopia - Piazza Addis Abeba - Viale Etiopia - Piazza Gondar - Viale Somalia (tratto fino rampa tangenziale) - Circonvallazione Salaria - Via Catalani (Largo Vessella) - Via del Foro Italico (tratto) - Strada golenale di collegamento tra Via Baiardo e Viale di Tor di Quinto (strada adiacenza ciclabile) - Viale di Tor di Quinto (tratto) - Via Capoprati - Piazzale Maresciallo Giardino.

Il presente Allegato è parte integrante e costitutiva del Provvedimento di che trattasi.

Itinerari ad alto flusso veicolare

- itinerario tangenziale al Centro storico (Lungotevere, Corso d'Italia, Viale Castro Pretorio, Viale Manzoni, Via Labicana, Via di San Gregorio e Circo Massimo);
- Via Acqua Bullicante;
- Via di Portonaccio;
- Via Prenestina;
- Corso di Francia;
- Via Quirino Maiorana;
- Viale Guglielmo Marconi;
- Via Oderisi da Gubbio;
- Viale Trastevere;
- Via Magna Grecia;
- Via Cerveteri;
- Via Appia; Viale Etiopia;
- Viale Libia;
- Viale Somalia;
- Corso Trieste;
- Via Cipro;
- Circonvallazione Trionfale;
- Viale delle Medaglie d'oro;
- Viale Trionfale;
- Viale Palmiro Togliatti;
- Via Tuscolana;
- P.zza Cinecittà;
- Via dei Monti Tiburtini;
- Via di Portonaccio;
- Via Tiburtina.

ALLEGATO V

Il presente Allegato è parte integrante e costitutiva del Provvedimento di che trattasi.

Di seguito sono elencate le Categorie derogate/esentate dai divieti di circolazione all'interno della zona Fascia Verde previsti dal Piano di Intervento Operativo:

A) categorie derogate/esentate durante gli interventi emergenziali riguardanti i veicoli più inquinanti (di cui al punto 2b.1. dell'Allegato I):

1. veicoli alimentati a metano e a GPL;
2. veicoli adibiti a servizio di polizia e sicurezza, emergenza anche sociale ivi compreso il soccorso e il trasporto salme;
3. veicoli adibiti a servizi manutentivi di pronto intervento (acqua, luce, gas, telefono, impianti di sicurezza, impianti di regolazione del traffico, ascensori, impianti di riscaldamento e di climatizzazione), che risultino individuabili o con adeguato contrassegno o con certificazione del datore di lavoro;
4. veicoli adibiti al trasporto, smaltimento rifiuti e tutela igienico ambientale, alla gestione emergenziale del verde, alla Protezione civile e agli interventi di urgente ripristino del decoro urbano;
5. autoveicoli per il trasporto collettivo pubblico;
6. autoveicoli per il trasporto collettivo privato ad **esclusione dei cd. "Pre - Euro 1" a benzina e cd. "Pre - Euro 1" ed "Euro 1" diesel;**
7. taxi ed autovetture in servizio di noleggio con conducente, con concessioni comunali (deroga valida fino al 31/12/2011);
8. veicoli con targa C.D., S.C.V. e C.V.;
9. veicoli muniti del contrassegno per persone invalide previsto dal D.P.R. 503 del 24 luglio 1996;
10. autoveicoli adibiti al trasporto di generi alimentari deperibili, alla distribuzione di stampa periodica e di invii postali;
11. veicoli utilizzati per il trasporto di persone che partecipano a cerimonie nuziali o funebri, purché i conducenti siano in possesso di appositi inviti o attestazioni rilasciate dai ministri officianti;
12. veicoli aventi massa massima non superiore a 3,5 tonnellate, adibiti al trasporto di medicinali e di valori;
13. veicoli impiegati dai medici e veterinari, muniti del contrassegno rilasciato dal rispettivo Ordine, in prestazione di emergenza, adeguatamente motivata.

B) categorie derogate/esentate riguardanti i veicoli ai quali viene esteso il divieto nei giorni di circolazione a Targhe alterne (fermo restando il divieto ai veicoli di cui al punto 2b.1 dell'Allegato I e relative deroghe di cui al precedente punto A):

1. veicoli a trazione elettrica e ibridi;
2. veicoli alimentati a metano e a GPL;
3. autoveicoli ad accensione comandata (benzina) conformi alla direttiva vigente al momento dell'adozione del provvedimento (EURO "n" di ultima generazione)
4. autoveicoli ad accensione spontanea (diesel) conformi alla direttiva vigente al momento dell'adozione del provvedimento (EURO "n" di ultima generazione);
5. motocicli e ciclomotori a 2 ruote a 4 Tempi;
6. veicoli adibiti a servizio di polizia e sicurezza, emergenza anche sociale, ivi compreso il soccorso, anche stradale, e il trasporto salme;
7. veicoli adibiti a servizi manutentivi di Pronto Intervento e pubblica utilità (come ad es. acqua, luce, gas, telefono, ascensori, impianti di sicurezza, impianti di regolazione del traffico, impianti ferroviari, impianti di riscaldamento e di climatizzazione) che risultino individuabili, o con adeguato contrassegno o con certificazione del datore di lavoro;

8. veicoli adibiti al trasporto, smaltimento rifiuti e tutela igienico ambientale, alla gestione emergenziale del verde, alla Protezione civile e agli interventi di urgente ripristino del decoro urbano;
9. autoveicoli per il trasporto collettivo pubblico e privato;
10. taxi ed autovetture in servizio di noleggio con conducente, dotati di concessioni comunali;
11. autoveicoli adibiti a car sharing, car pooling, servizi Piano Spostamenti Casa Lavoro (PSCL) attivati sulla base di appositi provvedimenti del Ministero dell'Ambiente e del Territorio e del Mare o dell'Amministrazione di Roma Capitale;
12. veicoli con targa C.D., S.C.V. e C.V.;
13. veicoli muniti del contrassegno per persone invalide previsto dal D.P.R. 503 del 24 luglio 1996;
14. autoveicoli impiegati dai medici e veterinari in visita domiciliare urgente, muniti del contrassegno rilasciato dal rispettivo Ordine; autoveicoli impiegati da paramedici in servizio di assistenza domiciliare con attestazione rilasciata dalla struttura pubblica o privata di appartenenza;
15. autoveicoli utilizzati per il trasporto di persone sottoposte a terapie indispensabili e indifferibili o trattamenti sanitari per la cura di malattie gravi, in grado di esibire la relativa certificazione medica;
16. autoveicoli adibiti al trasporto di persone sottoposte a misure di sicurezza;
17. autoveicoli adibiti al trasporto di generi alimentari deperibili, alla distribuzione di stampa periodica e di invii postali;
18. veicoli aventi massa massima non superiore a 3,5 tonnellate, adibiti al trasporto di medicinali e/o trasporto di materiale sanitario di uso urgente e indifferibile adeguatamente certificato, nonché al trasporto di valori;
19. veicoli utilizzati per il trasporto di persone che partecipano a cerimonie nuziali o funebri, purché i conducenti siano in possesso di appositi inviti o attestazioni rilasciate dai ministri officianti;
20. autoveicoli adibiti al trasporto di materiali a supporto del servizio di testate televisive (es. strumenti di ripresa, gruppi elettrogeni, ponti radio ecc.);
21. veicoli utilizzati da edicolanti di turno con certificazione;
22. automezzi adibiti ai lavori nei cantieri delle linee metropolitane in costruzione;
23. veicoli o mezzi d'opera che effettuano traslochi o per i quali sono state precedentemente rilasciate autorizzazioni per l'occupazione di suolo pubblico dagli uffici competenti;
24. veicoli di imprese che eseguono lavori per conto di Roma Capitale o per conto di Aziende di sottoservizi, forniti di adeguata documentazione dell'Ente per cui lavorano o che eseguono interventi programmati con autorizzazione della regia;
25. veicoli utilizzati per la realizzazione delle iniziative promosse da Roma Capitale forniti di apposita documentazione rilasciata dai Settori competenti o di contrassegni rilasciati dall'organizzazione;
26. veicoli utilizzati nell'organizzazione di manifestazioni per le quali sono state precedentemente rilasciati atti concessori di occupazione suolo pubblico, forniti di apposita documentazione rilasciata dai Settori competenti;
27. veicoli utilizzati da Società/Enti/Associazioni che organizzano iniziative culturali/ricreative all'interno dell'area interdetta al traffico, con dichiarazione del soggetto organizzatore, indicante luogo e orario dell'iniziativa, nella quale il conducente è direttamente impegnato con il proprio veicolo;
28. veicoli delle Associazioni o Società sportive appartenenti a Federazioni affiliate al CONI o altre Federazioni riconosciute ufficialmente, o utilizzati da iscritti alle stesse con dichiarazione del Presidente indicante luogo e orario della manifestazione sportiva nella quale l'iscritto è direttamente impegnato.

Eventuali altre deroghe nei giorni di targhe alterne (o di Divieto totale della circolazione ove ricorra), potranno essere integrate nella relativa Ordinanza sindacale per esigenze che si dovessero ritenere di volta in volta necessarie in circostanze particolari.

L'On. PRESIDENTE pone ai voti, a norma di legge, il sujesteso schema di deliberazione che risulta approvato all'unanimità.

Infine la Giunta, in considerazione dell'urgenza di provvedere, dichiara, all'unanimità, immediatamente eseguibile la presente deliberazione a norma di legge.

(O M I S S I S)

IL PRESIDENTE
G. Alemanno

IL SEGRETARIO GENERALE
L. Iudicello

La deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal
al e non sono state prodotte opposizioni.

Postilla:

Al segno leggasi:

“Euro 1”

li 25 agosto 2011

La presente deliberazione è stata adottata dalla Giunta Capitolina nella seduta del
19 luglio 2011.

Dal Campidoglio, li

p. IL SEGRETARIO GENERALE

.....